FAZZINI HOLZMILLER & PARTNERS

News 9/2026

Country by Country Reporting (CbCR): Nuovi adempimenti per i gruppi multinazionali entro il 31/12/2026

17 Novembre 2026

PREMESSA – COS'E' IL CBCR ED I SOGGETTI OBBLIGATI 2

IL NUOVO ADEMPIMENTO: PREDISPOSIZIONE REPORT SULLA BASE DEL MODELLO UNICO EUROPEO E decreto 128/24 E DEPOSITO IN CAMERA DI COMMERCIO 2

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 3

SCADENZE E SANZIONI 3

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati

Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Fazzini Holzmiller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

PREMESSA – COS'E' IL CBCR ED I SOGGETTI OBBLIGATI

Con la presente News desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulla disciplina del **Country-by-Country Reporting o CbCR),** recepita in Italia con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo, per la società controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente in Italia, con ricavi consolidati pari o superiori a **750 milioni di euro,** di presentare all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese, chiamata Country-by-Country Report (CbCR).

Tale obbligo nasce nell'ambito del progetto internazionale BEPS, promosso dall'OECD e dal G20 per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento artificiale degli utili tra diversi Paesi.

La disciplina è stata successivamente recepita a livello europeo attraverso la Direttiva UE 2016/881 (DAC 4), che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati membri.

IL NUOVO ADEMPIMENTO: PREDISPOSIZIONE REPORT SULLA BASE DEL MODELLO UNICO EUROPEO E decreto 128/24 E DEPOSITO IN CAMERA DI COMMERCIO

In attuazione della **Direttiva (UE) 2021/2101** del 24 novembre 2021, che modifica la Direttiva 2013/34/UE in materia di rendicontazione pubblica Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting – CbCR*) delle informazioni relative all'imposta sul reddito da parte delle grandi imprese e multinazionali, il **Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128**, intervenendo sul D.Lgs. n. 139/2015, ha introdotto un nuovo **obbligo di pubblicità presso il Registro delle Imprese**.

Tale obbligo consiste nel deposito annuale di una comunicazione relativa alle imposte sul reddito (c.d. Comunicazione CbCR), con la finalità di rafforzare la trasparenza fiscale e garantire una maggiore accessibilità alle informazioni relative alla contribuzione fiscale dei grandi gruppi multinazionali, che alla data di chiusura del bilancio, **abbiano registrato ricavi superiori a 750 milioni di euro** negli ultimi due esercizi di riferimento.

In particolare, ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. n. 139/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2024, sono tenuti alla presentazione della comunicazione presso il Registro delle Imprese i seguenti soggetti:

- **La società capogruppo**, con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi;
- **La società autonoma**, con i ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi
- **La Società** controllata da capogruppo di un Paese Terzo (Extra-UE), con i ricavi consolidati superino la soglia di 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

- **Succursale** (ovvero stabile organizzazione) di impresa Extra UE oppure di un'impresa controllata da capogruppo di un Paese Terzo (Extra-UE), con i ricavi delle vendite e delle prestazioni che superano € 11 milioni annui.

Si riporta in allegato il Manuale Operativo previsto dalla Camera di Commercio con l'indicazione specifica dei soggetti tenuti all'adempimento.

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Le imprese dovranno predisporre la propria comunicazione (report) utilizzando un modello comune, previsto dal Regolamento (UE) 2024/2952 della Commissione europea, strutturando i dati e rendendoli pubblici secondo una specifica tassonomia.

La comunicazione in predicato prevede una serie di report strutturati.

Sulla base del modello comune europeo, la comunicazione deve essere strutturata in più sezioni, secondo i dettami di legge. In estrema sintesi, i dati rilevanti da considerare sono:

1. **Informazioni Generali**: Nome capogruppo, esercizio di riferimento, valuta e scelta tra "Opzione Fiscale" (dati basati su report DAC4) o "Opzione Contabile" (dati basati su principi IFRS/OIC);
2. **Dati Quantitativi**: Prospetto riepilogativo di ricavi secondo schema UE, utili, imposte (pagate e maturate), riserve e numero di dipendenti etc;
3. **Lista delle Imprese Figlie:** Elenco nominativo di tutte le entità incluse nel consolidamento stabilite in ciascuna giurisdizione.

Il documento CbCR deve sempre essere sottoscritto digitalmente dall'amministratore della società, anche nel caso in cui l'istanza/modulistica non sia sottoscritta direttamente dall'amministratore, ma da un soggetto da lui incaricato al deposito al Registro Imprese.

SCADENZE E SANZIONI

La comunicazione deve essere depositata, presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario a cui la comunicazione si riferisce (**es. entro il 31/12/2026** per l'esercizio chiuso al 31/12/2025).

La comunicazione deve essere obbligatoriamente pubblicata anche sul sito internet della società (accesso gratuito, in lingua italiana o inglese) e rimanere accessibile per almeno 5 anni consecutivi.

Il Decreto Legislativo 128/2024, prevede che in caso di ritardata comunicazione, o di omessa comunicazione o di non veridicità rilevante dei dati comunicati al Registro Imprese, sia prevista una

sanzione amministrativa per gli amministratori della società secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2016.

Lo Studio resta a disposizione per effettuare un approfondimento mirato sulla base della struttura del gruppo e delle informazioni disponibili, anche al fine di **pianificare correttamente le attività necessarie in vista della scadenza del 31 dicembre 2026.** Stante la particolarità dell'adempimento, verranno previsti preventivi "ad hoc" in relazione alla complessità della comunicazione da effettuare.

A tal fine, invitiamo i Clienti interessati a contattare lo studio in tempo utile (**comunque non oltre il 23 novembre)** per poter procedere all'adempimento in questione.

****

Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci ***sul nostro canale Linkedin****:*
www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners

****

Con i migliori saluti.

Fazzini Holzmiller & Partners

Allegato: Camera di Commercio – Manuale operativo – Soggetti obbligati

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
1	Società capogruppo italiana con controllate e/o succursali all'estero (cioè soggetta all'ordinamento italiano); art 5 ter c. 1 lett. a)	Impresa capogruppo con sede in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro.	**OBBLIGATA alla redazione e al deposito RI della comunicazione**	**NON APPLICABILE**
2	Impresa capogruppo italiana con tutte le controllate e le succursali soggette all'ordinamento italiano (unica giurisdizione fiscale)	Impresa capogruppo con sede in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro.	**NON OBBLIGATA**	**********
3	Impresa autonoma italiana con succursali all'estero (cioè soggetta all'ordinamento italiano); art. 5 ter c. 1 lett. b).	Società autonoma di grandi dimensioni che non fa parte di un gruppo. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro.	**OBBLIGATA alla redazione e al deposito RI della comunicazione**	**NON APPLICABILE**
4	Impresa autonoma italiana con tutte le succursali in Italia (unica giurisdizione fiscale)	Società autonoma di grandi dimensioni che non fa parte di un gruppo con tutte le proprie succursali in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro.	**NON OBBLIGATA**	**********

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
5	Società controllata italiana di impresa capogruppo soggetta all'ordinamento di un Paese extra UE (art. 5 ter c. 1 lett. c) e c. 3).	Società controllata con sede in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro.	**OBBLIGATA (Salvo esonero; v. colonna a dx)** Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi della comunicazione CbCR, la società controllata redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies - in formato iXBRL - contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Quest'ultima dichiarazione va resa all'interno della comunicazione CbCR.	**APPLICABILE (Esonero Parziale)** Esonerata dalla redazione e della pubblicazione della comunicazione se la capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e se: 1) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata indicata nella suddetta comunicazione, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; 2) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della controllata designata dalla capogruppo, qualora sia italiana, deve essere redatta ai sensi dell'art 5 sexies (cioè in lingua italiana o nella lingua utilizzata comunemente negli ambiti della finanza internazionale); 3) nella comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede legale della società controllata; **Adempimento residuo**: Qualora la controllata designata dalla capogruppo abbia la sede in un diverso Paese dell'UE, gli amministratori della società controllata italiana dovranno comunicare al Registro Imprese di essere esenti dall'obbligo in quanto il deposito CbCR è stato effettuato, presso un diverso Paese UE da altra società dello stesso gruppo.

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
6	Società controllata italiana da impresa capogruppo soggetta all'ordinamento di un Paese UE.	Società con sede in Italia controllata da una impresa capogruppo con sede in UE. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro.	**NON OBBLIGATA (provvede la capogruppo presso il Paese UE al cui ordinamento è assoggettata)**	**********
7	Succursale italiana istituita da impresa capogruppo Extra UE oppure da società controllata extra UE (1) (v. art. 5 ter c. 1 lett. d) e c. 4).	Stabile organizzazione in Italia di società capogruppo extra UE o di società controllata extra UE, facente parte di un gruppo con capogruppo extra-UE. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile (= 11.000.000,00 di euro).	**OBBLIGATA** Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie alla succursale per assolvere agli obblighi della comunicazione CbCR, la succursale redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies - in formato iXBRL - contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Quest'ultima dichiarazione va resa all'interno della comunicazione CbCR.	**APPLICABILE (Esonero Parziale)** Esonerata dalla redazione della comunicazione se la capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e se: 1) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della succursale, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; 2) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della succursale designata dalla capogruppo, qualora sia italiana, deve essere redatta ai sensi dell'art 5 sexies (cioè in lingua italiana o nella lingua utilizzata comunemente negli ambiti della finanza internazionale); 3) nella comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede legale della succursale; Adempimento residuo: Qualora la succursale designata dalla capogruppo abbia la sede in un diverso Paese dell'UE, gli amministratori della succursale italiana dovranno comunicare al Registro Imprese di essere esenti dall'obbligo in quanto il deposito CbCR è stato effettuato, presso un diverso Paese UE da altra succursale.

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
8	Succursale italiana aperta da società controllata UE e facente parte di un gruppo con capogruppo Extra UE.	Stabile organizzazione in Italia di una società estera facente parte di un gruppo con impresa capogruppo extra-UE. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile (= 11.000.000,00 di euro).	**NON OBBLIGATA - E' obbligata la società controllata, soggetta all'ordinamento di un Paese UE, che ha istituito la succursale in Italia.**	**********
9	Succursale Italiana di società autonoma Extra UE.	Stabile organizzazione in Italia di un'impresa autonoma con sede in un Paese Terzo (extra-UE). L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile (= 11.000.000,00 di euro).	**OBBLIGATA (Salvo attivazione dell'esonero)** Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie alla succursale per assolvere agli obblighi della comunicazione CbCR, la succursale redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies - in formato iXBRL - contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Quest'ultima dichiarazione va resa all'interno della comunicazione CbCR.	**APPLICABILE (Esonero Parziale)** Esonerata dalla redazione della comunicazione se la capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e se: 1) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; 2) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della succursale deve essere redatta ai sensi dell'art 5 sexies (cioè in lingua italiana o nella lingua utilizzata comunemente negli ambiti della finanza internazionale); 3) nella comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede legale della succursale - soggetta all'ordinamento di un Paese dell'UE - che ha adempiuto agli obblighi di comunicazione e pubblicazione.

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
(1) L'art. 5 ter c. 1 lett. 1 punto 1 richiede che la succursale obbligata all'adempimento sia "parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro". In realtà la succursale può ben essere aperta da una società controllata (dalla capogruppo extra UE) l'ipotesi è infatti prevista dal comma 4 dello stesso art. 5 ter. Non deve essere però una società controllata con sede nell'UE (rectius, soggetta ad ordinamento di un Paese membro dell'UE) come chiarisce definitivamente la Direttiva 2013-34 all'art. 48 ter paragrafo 5, dove è scritto: "Gli Stati membri esigono che le succursali aperte nei loro territori da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro pubblichino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa capogruppo…"				